



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante “*Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante “*Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell’articolo 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78*”, e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera a), n. 5, e gli articoli 4 e 9;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*”;
- VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, e, in particolare, l’articolo 8, comma 1, lettera a);
- VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, e, in particolare, gli articoli 2 e 3;
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;
- VISTA la legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera b);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 16 marzo 1989, concernente l'organizzazione degli Uffici di Polizia stradale, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 13 giugno 1991, che ha sostituito, in parte, le tabelle allegate al citato decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1989;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 30 aprile 1996, che ha, tra l'altro, istituito la Sezione della Polizia stradale di Verbano-Cusio-Ossola, alle cui dipendenze è stato posto il Distaccamento della Polizia stradale di Domodossola;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 15 agosto 2017, adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 177 del 2016, concernente le modalità di esercizio dei compiti istituzionali delle Forze di polizia nei rispettivi comparti di specialità definiti dall'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo, nonché le misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio, con l'annessa “*Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*”, e, in particolare, il paragrafo 1.1 di quest'ultima;
- VISTO il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 30 settembre 2002, in materia di criteri per l'assegnazione delle autovetture agli Uffici e Reparti della Polizia di Stato, e, in particolare, l'articolo 4, che ha abrogato le disposizioni contenute nei citati decreti 16 marzo 1989 e 13 giugno 1991 nelle parti in cui disciplinano le dotazioni di autovetture;
- CONSIDERATO che, con proprio decreto del 27 dicembre 2016, è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro incaricato di elaborare un progetto di revisione dell'assetto ordinativo e delle dotazioni organiche delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, poi divenuto Struttura di missione per la riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per effetto del successivo decreto del 1° giugno 2019;
- CONSIDERATO altresì, che nell'ambito delle attività svolte dalla predetta Struttura di missione è emersa l'opportunità di procedere ad una complessiva revisione ordinativa degli Uffici della Specialità della Polizia stradale, al fine anche di adeguarne l'assetto alla luce delle nuove dotazioni organiche della Polizia di Stato, rideterminate in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 8,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, attraverso, tra l'altro, la soppressione e l'elevazione di alcuni Uffici;

VISTA

la proposta del 21 ottobre 2020, formulata dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, che prevede, nell'ambito della suindicata attività di revisione, la soppressione di otto Distaccamenti della Polizia stradale, in considerazione dell'evoluzione complessiva della mobilità e della circolazione in alcune arterie stradali, nonché dei relativi livelli di incidentalità e tenuto conto delle carenze effettive di personale negli organici dei predetti Uffici e, in generale, nel citato comparto;

CONSIDERATO

in particolare, che la soppressione degli otto Distaccamenti, prefigurata dalla proposta avanzata dalla predetta Direzione centrale, consente economie gestionali e operative, nonché risparmi di spesa per canoni di locazione di immobili privati e per utenze varie e permette, attraverso una differente distribuzione delle risorse umane, di rafforzare altri Uffici autostradali e ordinari della Polizia stradale, migliorando l'efficienza e l'efficacia dell'attività operativa di tali Uffici;

CONSIDERATO

altresi, che le soppressioni dei Distaccamenti della Polizia stradale di Sanremo e di Finale Ligure e la conseguente redistribuzione del relativo personale, alla luce delle caratteristiche della rete viaria e del volume di traffico nei relativi ambiti territoriali, consentono di procedere alla contestuale elevazione a Sottosezioni ordinarie degli attuali Distaccamenti di Ventimiglia e di Albenga, che ne acquisiscono anche le rispettive competenze territoriali;

CONSIDERATO

che è tuttora in corso di definizione il processo di complessiva revisione dell'organizzazione e delle dotazioni organiche delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

SENTITE

le Autorità provinciali di pubblica sicurezza interessate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001;

INFORMATE

le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno;

DECRETA

Art. 1

(Soppressione di Distaccamenti della Polizia stradale)

1. Sono soppressi i seguenti Distaccamenti della Polizia stradale:

a) nell'ambito del Compartimento della Polizia stradale per l'Emilia-Romagna:

- 1) il Distaccamento della Polizia stradale di Rocca San Casciano, dipendente dalla Sezione della Polizia stradale di Forlì-Cesena;
- 2) il Distaccamento della Polizia stradale di Lugo di Romagna, dipendente dalla Sezione della Polizia stradale di Ravenna;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) nell'ambito del Compartimento della Polizia stradale per la Sardegna:
 - 1) il Distaccamento della Polizia stradale di Fonni, dipendente dalla Sezione della Polizia stradale di Nuoro;
- c) nell'ambito del Compartimento della Polizia stradale per la Liguria:
 - 1) il Distaccamento della Polizia stradale di Sanremo, dipendente dalla Sezione della Polizia stradale di Imperia;
 - 2) il Distaccamento della Polizia stradale di Finale Ligure, dipendente dalla Sezione della Polizia stradale di Savona;
- d) nell'ambito del Compartimento della Polizia stradale per il Piemonte e la Valle d'Aosta:
 - 1) il Distaccamento della Polizia stradale di Ceva, dipendente dalla Sezione della Polizia stradale di Cuneo;
 - 2) il Distaccamento della Polizia stradale di Borgomanero, dipendente dalla Sezione della Polizia stradale di Novara;
 - 3) il Distaccamento della Polizia stradale di Domodossola, dipendente dalla Sezione della Polizia stradale di Verbano-Cusio-Ossola.

Art. 2

(Devoluzione delle competenze dei Distaccamenti della Polizia stradale soppressi ed elevazione a Sottosezione ordinaria dei Distaccamenti della Polizia stradale di Ventimiglia e di Albenga)

1. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), lett. b) e lett. d), n. 1) e n. 3), le Sezioni della Polizia stradale territorialmente competenti assicurano l'espletamento dei servizi di polizia stradale negli ambiti territoriali dei rispettivi Distaccamenti della Polizia stradale soppressi.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), n. 2), la Sezione della Polizia stradale di Novara assicura l'espletamento dei servizi di polizia stradale nell'ambito territoriale del soppresso Distaccamento di Polizia stradale di Borgomanero attraverso il dipendente Distaccamento della Polizia stradale di Arona.
3. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), nell'ambito del Compartimento della Polizia stradale per la Liguria:
 - a) il Distaccamento della Polizia stradale di Ventimiglia, dipendente dalla Sezione della Polizia stradale di Imperia, è elevato a Sottosezione ordinaria e assume le competenze del soppresso Distaccamento della Polizia stradale di Sanremo;
 - b) il Distaccamento della Polizia stradale di Albenga, dipendente dalla Sezione della Polizia stradale di Savona, è elevato a Sottosezione ordinaria e assume le competenze del soppresso Distaccamento della Polizia stradale di Finale Ligure.

Art. 3

(Disposizioni sull'ordinamento generale delle Sottosezioni ordinarie della Polizia stradale di Ventimiglia e di Albenga e sulle dotazioni organiche di personale della Polizia di Stato)

1. Le Sottosezioni della Polizia stradale di Ventimiglia e di Albenga, di cui al comma 3 dell'articolo 2, mantengono le rispettive dipendenze e la sede già assegnata ai preesistenti omonimi Distaccamenti della Polizia stradale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Alla Sottosezione ordinaria della Polizia stradale di Ventimiglia è preposto un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed è attribuita una dotazione organica complessiva di 36 unità, così ripartite:
- 6 unità del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, comprensive dell'appartenente al predetto ruolo preposto all'Ufficio;
 - 5 unità del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - 25 unità del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
3. Alla Sottosezione ordinaria della Polizia stradale di Albenga è preposto un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed è attribuita una dotazione organica complessiva di 36 unità, così ripartite:
- 6 unità del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, comprensive dell'appartenente al predetto ruolo preposto all'Ufficio;
 - 5 unità del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - 25 unità del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
4. Al fine di conferire massimo impulso all'attività operativa, i Dirigenti delle Sezioni della Polizia stradale di Imperia e di Savona da cui dipendono, rispettivamente, le Sottosezioni di cui al comma 1 del presente articolo, sulla base delle indicazioni del Dirigente del competente Compartimento della Polizia stradale competente per territorio, provvedono alla organizzazione interna delle medesime Sottosezioni secondo criteri di efficacia, omogeneità funzionale e adeguata flessibilità operativa e gestionale, nonché di semplificazione, efficienza e economicità, tenuto conto della dotazione organica, dei livelli di forza effettiva e dei carichi di lavoro.
5. Le unità di personale relative alle dotazioni organiche dei Distaccamenti della Polizia stradale soppressi, non portate ad incremento degli organici delle Sottosezioni ordinarie della Polizia stradale di Ventimiglia e di Albenga, sono assegnate all'esito del processo di complessiva revisione degli organici delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 4

(Ricollocazione del personale in forza ai Distaccamenti della Polizia stradale soppressi e redistribuzione delle dotazioni strumentali e di mezzi)

1. Il personale della Polizia di Stato in forza ai Distaccamenti della Polizia stradale soppressi dal presente decreto è trasferito secondo un piano di ricollocazione, da elaborarsi, anche in relazione alla devoluzione delle relative competenze, sulla base delle procedure e dei criteri vigenti in materia di mobilità del personale da parte della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato d'intesa con la Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato.
2. Il personale dell'Amministrazione civile dell'interno assegnato al soppresso Distaccamento della Polizia stradale di Ceva è posto a disposizione del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, ai fini della sua successiva ricollocazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Le dotazioni strumentali e di mezzi dei Distaccamenti della Polizia stradale soppressi dal presente decreto sono redistribuite sulla base delle complessive esigenze degli Uffici della Polizia di Stato, garantendo, comunque, la priorità delle assegnazioni agli Uffici della Polizia stradale, nonché una adeguata corrispondenza tra dotazioni strumentali e di mezzi e dotazioni di personale.

Art. 5

(Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1989)

1. Per effetto di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, alle tabelle allegate al decreto del Ministro dell'interno in data 16 marzo 1989, come modificate dal decreto del Ministro dell'interno in data 13 giugno 1991 e dal decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 1996, sono apportate le modificazioni indicate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 6

(Disposizioni di efficacia, di attuazione e di invarianza finanziaria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 acquistano efficacia, con riferimento a ciascun intervento di soppressione e di elevazione ivi previsto, dal giorno successivo al completamento delle procedure di mobilità del personale della Polizia di Stato in forza a ciascuno dei soppressi Distaccamenti della Polizia stradale e del personale dell'Amministrazione civile dell'interno assegnato al soppresso Distaccamento della Polizia stradale di Ceva e, comunque, entro e non oltre 180 giorni dalla data di registrazione del presente decreto.

2. La Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, la Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e la Direzione centrale per i servizi di ragioneria, secondo le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 22 FEB. 2021

Reg. AL LA CORTE DEI CONTI

Adi 1.8. MAR. 2021

Reg. n. Fog. n. 682

IL CONSIGLIERE

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

f. Gabrielli

ALLEGATO 1
(articolo 5, comma 1)

Modifiche alle tabelle allegate al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1989, come modificate dai decreti del Ministro dell'interno 13 giugno 1991 e 30 aprile 1996:

- nella tabella 3, relativa al “COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE PER L'EMILIA-ROMAGNA”:

- nella parte concernente la “SEZIONE DELLA POLIZIA STRADALE DI FORLI’”, la seguente riga, relativa al Distaccamento di Rocca San Casciano, come aggiunta dalla tabella 3 allegata al citato d.M. 13 giugno 1991, è soppressa:

Ufficio	ORGANICO						
	Dir. Sup.	1° Dir.	Ruolo Comm.	Isp.	Sov.	Ass./Agenti	TOT.
Distaccamento di Rocca San Casciano	0	0	0	0	5	14	19

- nella parte concernente la “SEZIONE DELLA POLIZIA STRADALE DI RAVENNA”, la seguente riga, relativa al Distaccamento di Lugo di Romagna, come prevista dalla predetta tabella 3 allegata al citato d.M. 16 marzo 1989, è soppressa:

Ufficio	ORGANICO						
	Dir. Sup.	1° Dir.	Ruolo Comm.	Isp.	Sov.	Ass./Agenti	TOT.
Distaccamento di Lugo di Romagna	0	0	0	0	5	14	19

- nella tabella 5, relativa al “COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE PER LA SARDEGNA”:

- nella parte concernente la “SEZIONE DELLA POLIZIA STRADALE DI NUORO”, la seguente riga, relativa al Distaccamento di Fonni, come aggiunta dalla tabella 5 allegata al citato d.M. 13 giugno 1991, è soppressa:

Ufficio	ORGANICO						
	Dir. Sup.	1° Dir.	Ruolo Comm.	Isp.	Sov.	Ass./Agenti	TOT.
Distaccamento di Fonni	0	0	0	0	5	14	19

- nella tabella 9, relativa al “COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE PER LA LIGURIA”:

- nella parte concernente la “SEZIONE DELLA POLIZIA STRADALE DI IMPERIA”:
- la riga relativa al Distaccamento di Ventimiglia, come prevista dalla predetta tabella 9 allegata al citato d.M. 16 marzo 1989, è sostituita dalla seguente:

Ufficio	ORGANICO						
	Dir. Sup.	1° Dir.	Ruolo Comm.	Isp.	Sov.	Ass./Agenti	TOT.
Sottosezione ordinaria di Ventimiglia	0	0	0	6	5	25	36

- la seguente riga, relativa al Distaccamento di Sanremo, come prevista dalla predetta tabella 9 allegata al citato d.M. 16 marzo 1989, è soppressa:

Ufficio	ORGANICO						
	Dir.Sup.	1° Dir.	Ruolo Comm.	Isp.	Sov.	Ass./Agenti	TOT.
Distaccamento di Sanremo	0	0	0	0	5	14	19

- nella parte concernente la “SEZIONE DELLA POLIZIA STRADALE DI SAVONA”:

- la riga relativa al Distaccamento di Albenga, come prevista dalla predetta tabella 9 allegata al citato d.M. 16 marzo 1989, è sostituita dalla seguente:

Ufficio	ORGANICO						
	Dir. Sup.	1° Dir.	Ruolo Comm.	Isp.	Sov.	Ass./Agenti	TOT.
Sottosezione ordinaria di Albenga	0	0	0	6	5	25	36

- la seguente riga, relativa al Distaccamento di Finale Ligure, come prevista dalla predetta tabella 9 allegata al citato d.M. 16 marzo 1989, è soppressa:

Ufficio	ORGANICO						
	Dir. Sup.	1° Dir.	Ruolo Comm.	Isp.	Sov.	Ass./Agenti	TOT.
Distaccamento di Finale Ligure	0	0	0	0	5	14	19

- nella tabella 18, relativa al “COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE PER IL PIEMONTE E LA VALLE D’AOSTA”:

- nella parte concernente la “SEZIONE DELLA POLIZIA STRADALE DI CUNEO”, la seguente riga, relativa al Distaccamento di Ceva, come prevista dalla predetta tabella 9 allegata al citato d.M. 16 marzo 1989, è soppressa:

Ufficio	ORGANICO						
	Dir. Sup.	1° Dir.	Ruolo Comm.	Isp.	Sov.	Ass./Agenti	TOT.
Distaccamento di Ceva	0	0	0	0	5	14	19

- nella parte concernente la “SEZIONE DELLA POLIZIA STRADALE DI NOVARA”, la seguente riga, relativa al Distaccamento di Borgomanero, come aggiunta dalla tabella 18 allegata al citato d.M 13 giugno 1991, è soppressa:

Ufficio	ORGANICO						
	Dir. Sup.	1° Dir.	Ruolo Comm.	Isp.	Sov.	Ass./Agenti	TOT.
Distaccamento di Borgomanero	0	0	0	0	5	14	19

- nella parte concernente la “SEZIONE DELLA POLIZIA STRADALE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA”, come aggiunta dalla tabella 8 del d.M 30 aprile 1996, la seguente riga, relativa al Distaccamento di Domodossola, è soppressa:

Ufficio	ORGANICO						
	Dir. Sup.	1° Dir.	Ruolo Comm.	Isp.	Sov.	Ass./Agenti	TOT.
Distaccamento di Domodossola	0	0	0	0	5	14	19



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante “*Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante “*Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell’articolo 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78*”, e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera a), n. 5, e gli articoli 4 e 9;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*”;
- VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, e, in particolare, l’articolo 8, comma 1, lettera a);
- VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, e, in particolare, gli articoli 2 e 3;
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;
- VISTA la legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera b);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 16 marzo 1989, concernente l'organizzazione degli Uffici di Polizia ferroviaria, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 13 giugno 1991, che ha sostituito, in parte, le tabelle allegate al citato decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1989;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 15 agosto 2017, adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 177 del 2016, concernente le modalità di esercizio dei compiti istituzionali delle Forze di polizia nei rispettivi comparti di specialità definiti dall'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo, nonché le misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio, con l'annessa “*Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*”, e, in particolare, il paragrafo 1.2 di quest'ultima;
- VISTO il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 febbraio 2005, che ha, tra l'altro, modificato la denominazione e le competenze territoriali dei Compartimenti della Polizia ferroviaria, prevedendo, inoltre, il Posto di Polizia ferroviaria di Casarsa nell'ambito del Compartimento della Polizia ferroviaria per il Friuli-Venezia Giulia e il Posto di Polizia ferroviaria di Palermo Notarbartolo nell'ambito del Compartimento della Polizia ferroviaria per la Sicilia;
- VISTO il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 30 settembre 2002, in materia di criteri per l'assegnazione delle autovetture agli Uffici e Reparti della Polizia di Stato e, in particolare, l'articolo 4, che ha abrogato le disposizioni contenute nei citati decreti 16 marzo 1989 e 13 giugno 1991 nelle parti in cui disciplinano le dotazioni di autovetture;
- VISTA la nota del Compartimento di Polizia ferroviaria di Palermo del 31 marzo 1995, con la quale viene data comunicazione, in conseguenza del trasferimento dei locali, del cambio di denominazione del “Posto di Polizia ferroviaria di Palermo Sampolo” in “Posto di Polizia ferroviaria di Palermo Notarbartolo”;
- CONSIDERATO che, con proprio decreto del 27 dicembre 2016, è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro incaricato di elaborare un progetto di revisione dell'assetto ordinativo e delle dotazioni organiche delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, poi divenuto Struttura di missione per la riorganizzazione delle articolazioni periferiche



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per effetto del successivo decreto del 1° giugno 2019;

- CONSIDERATO** altresì, che nell'ambito delle attività svolte dalla predetta Struttura di missione è emersa l'opportunità di procedere ad una complessiva revisione ordinativa degli Uffici della Specialità della Polizia ferroviaria, al fine anche di adeguarne l'assetto alla luce delle nuove dotazioni organiche della Polizia di Stato, rideterminate in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, attraverso, tra l'altro, la soppressione di alcuni Uffici;
- VISTA** la proposta del 21 ottobre 2020, formulata dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, che prevede, nell'ambito della suindicata attività di revisione, la soppressione di una Sottosezione e nove Posti di Polizia ferroviaria, caratterizzati da marginale traffico ferroviario e dall'assenza di criticità operative e tenuto conto delle carenze effettive di personale negli organici dei predetti Uffici e, in generale, nel predetto comparto;
- CONSIDERATO** in particolare, che la soppressione di una Sottosezione e nove Posti di Polizia ferroviaria, prefigurata dalla proposta avanzata dalla predetta Direzione centrale, consente economie gestionali e operative, con l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane disponibili, nonché una maggiore efficienza ed efficacia dell'attività di specialità, prevedendo servizi di controllo dinamici in luogo del presidio fisso;
- CONSIDERATO** che è tuttora in corso di definizione il processo di complessiva revisione dell'organizzazione e delle dotazioni organiche delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- SENTITE** le Autorità provinciali di pubblica sicurezza interessate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001;
- INFORMATE** le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno;

DECRETA

Art. 1

(Soppressione di Uffici della Polizia ferroviaria)

1. Sono soppressi i seguenti Uffici della Polizia ferroviaria:
 - a) nell'ambito del Compartimento della Polizia ferroviaria per la Puglia, la Basilicata e il Molise:
 - 1) il Posto di Polizia ferroviaria di Campobasso;
 - b) nell'ambito del Compartimento della Polizia ferroviaria per la Sardegna:
 - 1) il Posto di Polizia ferroviaria di Iglesias;
 - c) nell'ambito del Compartimento della Polizia ferroviaria per la Campania:
 - 1) il Posto di Polizia ferroviaria di Nocera Inferiore;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- d) nell'ambito del Compartimento della Polizia ferroviaria per la Sicilia:
 - 1) il Posto di Polizia ferroviaria di Palermo Notarbartolo;
 - 2) il Posto di Polizia ferroviaria di Canicatti;
- e) nell'ambito del Compartimento della Polizia ferroviaria per il Lazio:
 - 1) il Posto di Polizia ferroviaria di Colferro;
- f) nell'ambito del Compartimento della Polizia ferroviaria per il Piemonte e la Valle d'Aosta:
 - 1) la Sottosezione di Polizia ferroviaria di Torino Orbassano;
 - 2) il Posto di Polizia ferroviaria di Bra;
- g) nell'ambito del Compartimento della Polizia ferroviaria per il Friuli-Venezia Giulia:
 - 1) il Posto di Polizia ferroviaria di Casarsa;
- h) nell'ambito del Compartimento della Polizia ferroviaria per il Veneto:
 - 1) il Posto di Polizia ferroviaria di Calalzo.

Art. 2

(Devoluzione delle competenze degli Uffici di Polizia ferroviaria soppressi)

1. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, i Compartimenti di Polizia ferroviaria competenti per territorio assicurano l'espletamento degli specifici servizi di polizia ferroviaria nell'ambito di competenza degli Uffici soppressi, anche attraverso gli Uffici della Polizia ferroviaria dipendenti.

Art. 3

(Disposizioni sulle dotazioni organiche di personale)

1. Le unità di personale relative alle dotazioni organiche della Sottosezione e dei Posti della Polizia ferroviaria soppressi dal presente decreto sono assegnate all'esito del processo di complessiva revisione degli organici delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 4

(Ricollocazione del personale in forza agli Uffici della Polizia ferroviaria soppressi e redistribuzione delle dotazioni strumentali e di mezzi)

1. Il personale della Polizia di Stato in forza alla Sottosezione e ai Posti della Polizia ferroviaria soppressi dal presente decreto è trasferito secondo un piano di ricollocazione, da elaborarsi, anche in relazione alla devoluzione delle relative competenze, sulla base delle procedure e dei criteri vigenti in materia di mobilità del personale da parte della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato d'intesa con la Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato.

2. Il personale dell'Amministrazione civile dell'interno assegnato al soppresso Posto di Polizia ferroviaria di Colferro è posto a disposizione del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, ai fini della sua successiva ricollocazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Le dotazioni strumentali e di mezzi della Sottosezione e dei Posti della Polizia ferroviaria soppressi dal presente decreto sono redistribuite sulla base delle complessive esigenze degli Uffici della Polizia di Stato, garantendo, comunque, la priorità delle assegnazioni agli Uffici della Polizia ferroviaria, nonché una adeguata corrispondenza tra dotazioni strumentali e di mezzi e dotazioni di personale.

Art. 5

(Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1989)

1. Per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, alle tabelle allegate al decreto del Ministro dell'interno in data 16 marzo 1989, come modificate dal decreto del Ministro dell'interno in data 13 giugno 1991 e dal decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 febbraio 2005, sono apportate le modificazioni indicate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 6

(Disposizioni di efficacia, di attuazione e di invarianza finanziaria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 5 acquistano efficacia, con riferimento a ciascun intervento di soppressione ivi previsto, dal giorno successivo al completamento delle procedure di mobilità del personale della Polizia di Stato in forza alla Sottosezione e a ciascuno dei Posti della Polizia ferroviaria soppressi e del personale dell'Amministrazione civile dell'interno assegnato al soppresso Posto di Polizia ferroviaria di Colleferro e, comunque, entro e non oltre 180 giorni dalla data di registrazione del presente decreto.

2. La Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, la Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e la Direzione centrale per i servizi di ragioneria, secondo le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 22 FEB. 2021

Reg. to ALLA CORTE DEI CONTI

Addi 4.8. MAR. 2021

Reg. n. Fog. n. 681

IL CONSIGLIERE

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

f. Gabrielli

ALLEGATO I
(articolo 5, comma 1)

Modifiche alle tabelle allegate al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1989, come modificate dal decreto del Ministro dell'interno 13 giugno 1991 e dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 febbraio 2005:

- nella tabella 2, relativa al "COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA FERROVIARIA PER LA PUGLIA, LA BASILICATA ED IL MOLISE", come ridenominato dalla tabella A allegata al citato decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 febbraio 2005:

- la seguente riga, relativa al Posto di Polizia ferroviaria di Campobasso, come prevista dalla predetta tabella 2 allegata al citato d.M. 16 marzo 1989, è soppressa:

UFFICIO	ORGANICO						
	Dir. Sup.	1° Dir.	Ruolo Comm.	Isp.	Sov.	Ass./Agenti	TOT.
Posto di Polizia ferroviaria di Campobasso	0	0	0	0	2	12	14

- nella tabella 4, relativa al "COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA FERROVIARIA PER LA SARDEGNA", come ridenominato dalla tabella A allegata al citato decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 febbraio 2005:

- la seguente riga, relativa al Posto di Polizia ferroviaria di Iglesias, come aggiunta dalla tabella 4 allegata al citato d.M. 13 giugno 1991, è soppressa:

UFFICIO	ORGANICO						
	Dir. Sup.	1° Dir.	Ruolo Comm.	Isp.	Sov.	Ass./Agenti	TOT.
Posto di Polizia ferroviaria di Iglesias (CA)	0	0	0	0	2	12	14

- nella tabella 8, relativa al "COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA FERROVIARIA PER LA CAMPANIA", come ridenominato dalla tabella A allegata al citato decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 febbraio 2005:

- la seguente riga, relativa al Posto di Polizia ferroviaria di Nocera Inferiore, come prevista dalla predetta tabella 8 allegata al citato d.M. 16 marzo 1989, è soppressa:

UFFICIO	ORGANICO						
	Dir. Sup.	1° Dir.	Ruolo Comm.	Isp.	Sov.	Ass./Agenti	TOT.
Posto di Polizia ferroviaria di Nocera Inferiore (SA)	0	0	0	0	2	12	14

➤ nella tabella 9, relativa al “COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA FERROVIARIA PER LA SICILIA”, come ridenominato dalla tabella A allegata al citato decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 febbraio 2005:

- la seguente riga relativa al Posto di Polizia ferroviaria di Palermo Notarbartolo, precedentemente denominato Posto di Polizia ferroviaria di Palermo Sampolo e previsto nell’ambito del Compartimento per la Sicilia dalla tabella B del citato decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 febbraio 2005, è soppressa, con l’indicazione dell’organico previsto per l’anzidetto Posto di Palermo Sampolo dalla tabella 9 allegata al citato d.M. 13 giugno 1991:

UFFICIO	ORGANICO						
	Dir. Sup.	1° Dir.	Ruolo Comm.	Isp.	Sov.	Ass./Agenti	TOT.
Posto di Polizia ferroviaria di Palermo Notarbartolo	0	0	0	0	3	15	18

- la seguente riga, relativa al Posto di Polizia ferroviaria di Canicatti, come aggiunta dalla tabella 9 allegata al citato d.M. 13 giugno 1991, è soppressa:

UFFICIO	ORGANICO						
	Dir. Sup.	1° Dir.	Ruolo Comm.	Isp.	Sov.	Ass./Agenti	TOT.
Posto di Polizia ferroviaria di Canicatti (AG)	0	0	0	0	2	12	14

➤ nella tabella 11, relativa al “COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA FERROVIARIA PER IL LAZIO”, come ridenominato dalla tabella A allegata al citato decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 febbraio 2005:

- la seguente riga, relativa al Posto di Polizia ferroviaria di Colleferro, come aggiunta dalla tabella 11 allegata al citato d.M. 13 giugno 1991, è soppressa:

UFFICIO	ORGANICO						
	Dir. Sup.	1° Dir.	Ruolo Comm.	Isp.	Sov.	Ass./Agenti	TOT.
Posto di Polizia ferroviaria di Colleferro (RM)	0	0	0	0	2	12	14

➤ nella tabella 12, relativa al “COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA FERROVIARIA PER IL PIEMONTE E LA VALLE D’AOSTA”, come ridenominato dalla tabella A allegata al citato decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 febbraio 2005:

- le seguenti righe, relative, rispettivamente, alla Sottosezione di Polizia ferroviaria di Torino Orbassano e al Posto di Polizia ferroviaria di Bra, come previste dalla predetta tabella 12 allegata al citato d.M. 16 marzo 1989, sono sopprese:

UFFICIO	ORGANICO						
	Dir. Sup.	1° Dir.	Ruolo Comm.	Isp.	Sov.	Ass./Agenti	TOT.
Sottosezione di Polizia ferroviaria di Torino Orbassano	0	0	0	1	8	40	49
Posto di Polizia ferroviaria di Bra (CN)	0	0	0	0	2	12	14

- nella tabella 13, relativa al “COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA FERROVIARIA PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA”, come ridenominato dalla tabella A allegata al citato decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 febbraio 2005:
- la seguente riga, relativa al Posto di Polizia ferroviaria di Casarsa, inserito nell’ambito del predetto Compartimento per il Friuli-Venezia Giulia dalla tabella B del citato decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 febbraio 2005, è soppressa, con l’indicazione dell’organico previsto per l’anzidetto Posto di Casarsa dalla tabella 14 allegata al citato d.M. 13 giugno 1991:

	ORGANICO						
	Dir. Sup.	1° Dir.	Ruolo Comm.	Isp.	Sov.	Ass./Agenti	TOT.
Posto di Polizia ferroviaria di Casarsa (PN)	0	0	0	0	2	12	14

- nella tabella 14, relativa al “COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA FERROVIARIA PER IL VENETO”, come ridenominato dalla tabella A allegata al citato decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 febbraio 2005:
- la seguente riga, relativa al Posto di Polizia ferroviaria di Calalzo, come aggiunta dalla tabella 14 allegata al citato d.M. 13 giugno 1991, è soppressa:

	ORGANICO						
	Dir. Sup.	1° Dir.	Ruolo Comm.	Isp.	Sov.	Ass./Agenti	TOT.
Posto di Polizia ferroviaria di Calalzo (BL)	0	0	0	0	2	12	14



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante “Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell’articolo 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera a), n. 5, e gli articoli 4 e 9;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”;
- VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, e, in particolare, l’articolo 8, comma 1, lettera a);
- VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, e, in particolare, gli articoli 2 e 3;
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»”;
- VISTA la legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera b);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 16 marzo 1989, concernente l'organizzazione degli Uffici di Polizia di frontiera, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 13 giugno 1991, che ha, tra l'altro, sostituito gli allegati “A” e “B” al citato decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1989;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 15 agosto 2017, adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 177 del 2016, concernente le modalità di esercizio dei compiti istituzionali delle Forze di polizia nei rispettivi comparti di specialità definiti dall'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo, nonché le misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio, con l'annessa *“Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”*, e, in particolare, il paragrafo 1.3 di quest'ultima;
- VISTO il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2002, con il quale sono stati istituiti i Nuclei artificieri della Polizia di Stato, nell'ambito delle Questure e degli Uffici di Polizia di frontiera, indicati nella tabella allegata al predetto decreto;
- VISTO il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 30 settembre 2002, in materia di criteri per l'assegnazione delle autovetture agli Uffici e Reparti della Polizia di Stato e, in particolare, l'articolo 4, che ha abrogato le disposizioni contenute nei citati decreti 16 marzo 1989 e 13 giugno 1991 nelle parti in cui disciplinano le dotazioni di autovetture;
- VISTO il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 19 agosto 2004, che ha istituito l'Ufficio di Polizia di frontiera presso lo scalo marittimo di Gioia Tauro;
- VISTO il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 settembre 2009, che ha, tra l'altro, istituito la Sottosezione di Polizia di frontiera Traforo del Gran San Bernardo, alle dipendenze del Settore di Polizia di frontiera di Aosta e, al contempo, ha soppresso la Sottosezione presso il valico stradale del Traforo del Gran San Bernardo, alle dipendenze del medesimo Settore;
- VISTO il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 27 settembre 2010, che ha istituito l'Ufficio di Polizia di frontiera presso lo scalo aereo di Parma;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- CONSIDERATO** che, con proprio decreto del 27 dicembre 2016, è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro incaricato di elaborare un progetto di revisione dell'assetto ordinativo e delle dotazioni organiche delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, poi divenuto Struttura di missione per la riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per effetto del successivo decreto del 1° giugno 2019;
- CONSIDERATO** altresì, che nell'ambito delle attività svolte dalla predetta Struttura di missione è emersa l'opportunità di procedere ad una complessiva revisione ordinativa degli Uffici della Specialità della Polizia di frontiera, al fine anche di adeguarne l'assetto alla luce delle nuove dotazioni organiche della Polizia di Stato, rideterminate in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, attraverso, tra l'altro, la soppressione di alcuni Uffici;
- VISTA** la proposta del 29 ottobre 2020, formulata dalla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, che prevede, nell'ambito della suindicata attività di revisione, la soppressione, tra l'altro, di quattro Uffici di Polizia di frontiera presso scali aerei o marittimi, caratterizzati da esigui collegamenti extra-Schengen, nonché della Sottosezione di Polizia di frontiera terrestre presso il valico del Traforo del Gran San Bernardo, deputata al controllo di un'area di confine poco interessata da dinamiche migratorie;
- CONSIDERATO** in particolare, che la predetta soppressione, prefigurata dalla proposta avanzata dalla predetta Direzione centrale, consente economie gestionali e operative, con l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane disponibili, prevedendo, rispettivamente, la devoluzione delle attribuzioni degli Uffici di Polizia di frontiera aerea e marittima e del relativo personale ai presidi della Polizia di Stato territorialmente competenti e del personale della Sottosezione del Traforo del Gran San Bernardo al Settore di Polizia di frontiera di Aosta, in modo da potenziare gli Uffici destinatari e, al contempo, garantire mirati ed efficaci controlli di frontiera;
- CONSIDERATO** altresì, che la soppressione degli Uffici di Polizia di frontiera presso gli scali marittimi di La Spezia e di Taranto implica la necessità di riallocare, contestualmente, i Nuclei artificieri ivi costituiti presso le Questure di La Spezia e di Taranto;
- CONSIDERATO** che è tuttora in corso di definizione il processo di complessiva revisione dell'organizzazione e delle dotazioni organiche delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- SENTITE** le Autorità provinciali di pubblica sicurezza interessate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001;
- INFORMATE** le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETA

Art. 1

(Suppressione di Uffici di Polizia di frontiera)

1. Sono soppressi i seguenti Uffici di Polizia di frontiera:
 - a) nell'ambito della 1^a Zona di Polizia di frontiera per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria:
 - 1) l'Ufficio di Polizia di frontiera presso lo scalo marittimo di La Spezia;
 - 2) la Sottosezione di Polizia di frontiera terrestre Traforo del Gran San Bernardo, dipendente dal Settore di Polizia di frontiera di Aosta;
 - b) nell'ambito della 6^a Zona di Polizia di frontiera per la Campania, la Basilicata e la Calabria:
 - 1) l'Ufficio di Polizia di frontiera presso lo scalo marittimo di Gioia Tauro;
 - c) nell'ambito dell'8^a Zona di Polizia di frontiera per l'Emilia-Romagna, le Marche e la Toscana:
 - 1) l'Ufficio di Polizia di frontiera presso lo scalo aereo di Parma;
 - d) nell'ambito della 9^a Zona di Polizia di frontiera per la Puglia, il Molise e l'Abruzzo:
 - 1) l'Ufficio di Polizia di frontiera presso lo scalo marittimo di Taranto.

Art. 2

(Devoluzione delle competenze degli Uffici di Polizia di frontiera soppressi)

1. Le attribuzioni di polizia di frontiera degli Uffici di cui all'articolo 1, lett. a), n.1), lett. c) e lett. d), sono devolute alle Questure territorialmente competenti.
2. Le attribuzioni di polizia di frontiera dell'Ufficio di cui all'articolo 1, lett. b), sono devolute al Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro.
3. Il Settore di Polizia di frontiera di Aosta garantisce l'espletamento dei servizi di polizia di frontiera nell'ambito territoriale già di competenza dell'Ufficio di cui all'articolo 1, lett. a), n. 2.

Art. 3

(Riallocazione di Nuclei artificieri della Polizia di Stato)

1. I Nuclei artificieri istituiti nell'ambito degli Uffici di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), n. 1), e lett. d), sono riallocati nell'ambito delle Questure, rispettivamente, di La Spezia e di Taranto, mantenendo la medesima dotazione organica di personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso di apposita specializzazione e le stesse dotazioni strumentali specialistiche.
2. La dipendenza e l'impiego dei Nuclei artificieri di cui al comma 1 sono stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2002.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 4

(Disposizioni sulle dotazioni organiche di personale)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, le unità di personale relative alle dotazioni organiche degli Uffici e della Sottosezione di Polizia di frontiera soppressi dal presente decreto sono assegnate all'esito del processo di complessiva revisione degli organici delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 5

(Ricollocazione del personale in forza agli Uffici di Polizia di frontiera soppressi e ai Nuclei artificieri riallocati presso le Questure e redistribuzione delle dotazioni strumentali e di mezzi)

1. Il personale della Polizia di Stato in forza agli Uffici e alla Sottosezione di Polizia di frontiera soppressi dal presente decreto è trasferito secondo un piano di ricollocazione, da elaborarsi, anche in relazione alla devoluzione delle relative competenze, sulla base delle procedure e dei criteri vigenti in materia di mobilità del personale da parte della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.

2. Il personale della Polizia di Stato in forza ai Nuclei artificieri istituiti nell'ambito degli Uffici di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), n. 1), e lett. d), è assegnato, rispettivamente, ai Nuclei artificieri riallocati presso le Questure di La Spezia e di Taranto.

3. Il personale dell'Amministrazione civile dell'interno assegnato ai soppressi Uffici di Polizia di frontiera marittima di La Spezia e di Taranto è posto a disposizione del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, ai fini della sua successiva ricollocazione.

4. Le dotazioni strumentali e di mezzi degli Uffici e della Sottosezione di Polizia di frontiera soppressi dal presente decreto sono redistribuite sulla base delle complessive esigenze degli Uffici della Polizia di Stato, garantendo, comunque, la priorità delle assegnazioni agli Uffici che ne assumono le relative attribuzioni, nonché una adeguata corrispondenza tra dotazioni strumentali e di mezzi e dotazioni di personale.

Art. 6

(Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1989 e al decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2002 e abrogazioni)

1. Per effetto di quanto previsto dagli articoli 1 e 2, agli allegati "A" e "B" al decreto del Ministro dell'interno in data 16 marzo 1989, come sostituiti dal decreto del Ministro dell'interno in data 13 giugno 1991 e modificati dai decreti del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 19 agosto 2004, del 22 settembre 2009 e del 27 settembre 2010, sono apportate le modificazioni indicate, rispettivamente, negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Per effetto di quanto previsto dall'articolo 3, alla tabella 1 allegata al decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2002 sono apportate le modificazioni indicate nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, comprese le nuove aree di intervento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Sono abrogati il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 19 agosto 2004, istitutivo dell'Ufficio di Polizia di frontiera presso lo scalo marittimo di Gioia Tauro, e il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 27 settembre 2010, istitutivo dell'Ufficio di Polizia di frontiera presso lo scalo aereo di Parma.

Art. 7

(Disposizioni di efficacia, di attuazione e di invarianza finanziaria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6 acquistano efficacia, con riferimento a ciascun intervento di soppressione e di riallocazione ivi previsto, dal giorno successivo al completamento delle procedure di mobilità del personale della Polizia di Stato in forza a ciascuno degli Uffici e alla Sottosezione di Polizia frontiera soppressi e del personale dell'Amministrazione civile dell'interno assegnato ai soppressi Uffici di Polizia di frontiera di La Spezia e di Taranto e, comunque, entro e non oltre 180 giorni dalla data di registrazione del presente decreto.
2. La Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, la Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e la Direzione centrale per i servizi di ragioneria, nonché le Questure di La Spezia, di Parma, di Reggio Calabria e di Taranto, secondo le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.
3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 22 FEB. 2021

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

Reg. to ALLA CORTE DEI CONTI

ANNI 1-8 MAR 2021

Reg. n. Fog. n.

680

IL CONSIGLIERE

ALLEGATO 1
(articolo 6, comma 1)

Modifiche all'allegato "A" al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1989, come sostituito dal decreto del Ministro dell'interno 13 giugno 1991 e modificato dai decreti del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 19 agosto 2004 e del 27 settembre 2010:

- nella parte relativa alla "1^ ZONA DI POLIZIA DI FRONTIERA PER IL PIEMONTE, LA VALLE D'AOSTA E LA LIGURIA CON SEDE TORINO":
 - nel paragrafo concernente la "*FRONTIERA MARITTIMA*", sono soppresse le seguenti parole:
 - «*La Spezia porto*»;
 - nel paragrafo concernente gli "*Uffici periferici di pubblica sicurezza e Comandi Carabinieri con attribuzioni di polizia di frontiera marittima*", sono aggiunte le seguenti parole:
 - «*LA SPEZIA porto Questura LA SPEZIA*»;
- nella parte relativa alla "6^ ZONA DI POLIZIA DI FRONTIERA PER LA CAMPANIA, LA BASILICATA E LA CALABRIA CON SEDE NAPOLI":
 - nel paragrafo concernente la "*FRONTIERA MARITTIMA*", la previsione dell' "*Ufficio presso il porto di Gioia Tauro*", come introdotta dal decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 19 agosto 2004, è soppresa;
 - nel paragrafo concernente gli "*Uffici periferici di pubblica sicurezza e Comandi Carabinieri con attribuzioni di polizia di frontiera marittima*", sono aggiunte le seguenti parole:
 - «*GIOIA TAURO porto Commissariato di pubblica sicurezza GIOIA TAURO*»;
- nella parte relativa alla "8^ ZONA DI POLIZIA DI FRONTIERA PER L'EMILIA-ROMAGNA, LE MARCHE E LA TOSCANA CON SEDE BOLOGNA":
 - nel paragrafo concernente la "*FRONTIERA AEREA*", la previsione dell' "*Ufficio presso l'aeroporto di Parma*", come introdotta dal decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 27 settembre 2010, è soppresa;
 - nel paragrafo concernente gli "*Uffici periferici di pubblica sicurezza e Comandi Carabinieri con attribuzioni di polizia di frontiera aerea*", sono aggiunte le seguenti parole:
 - «*PARMA aeroporto Questura PARMA*»;
- nella parte relativa alla "9^ ZONA DI POLIZIA DI FRONTIERA PER LA PUGLIA, IL MOLISE E L'ABRUZZO CON SEDE BARI":
 - nel paragrafo concernente la "*FRONTIERA MARITTIMA*", sono soppresse le seguenti parole:
 - «*Taranto porto*»;
 - nel paragrafo concernente gli "*Uffici periferici di pubblica sicurezza e Comandi Carabinieri con attribuzioni di polizia di frontiera marittima*", sono aggiunte le seguenti parole:
 - «*TARANTO porto Questura TARANTO*».

ALLEGATO 2
(articolo 6, comma 1)

Modifiche all'allegato "B" al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1989, come sostituito dal decreto del Ministro dell'interno 13 giugno 1991 e modificato dai decreti del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 19 agosto 2004, del 22 settembre 2009 e del 27 settembre 2010:

➤ nella tabella 1, relativa alla "1^ ZONA DI POLIZIA DI FRONTIERA PER IL PIEMONTE, LA VALLE D'AOSTA E LA LIGURIA CON SEDE TORINO":

- la seguente riga, relativa all'Ufficio di Polizia di frontiera presso lo scalo marittimo di La Spezia, come aggiunta dalla tabella 1 dell'allegato "B" del decreto del Ministro dell'interno 13 giugno 1991, è soppressa:

UFFICIO	ORGANICO						
	Dir. Sup.	1° Dir.	Ruolo Comm.	Isp.	Sov.	Ass./Agenti	TOT.
Ufficio Porto La Spezia	0	0	1	1	10	40	52

- la seguente riga, relativa alla Sottosezione di Polizia di frontiera Traforo del Gran San Bernardo, come aggiunta dalla tabella 2 allegata al decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 settembre 2009, è soppressa:

UFFICIO	ORGANICO						
	Dir. Sup.	1° Dir.	Ruolo Comm.	Isp.	Sov.	Ass./Agenti	TOT.
Sottosezione Traforo del Gran San Bernardo	0	0	0	2	4	24	30

➤ nella tabella 6, relativa alla "6^ ZONA DI POLIZIA DI FRONTIERA PER LA CAMPANIA, LA BASILICATA E LA CALABRIA CON SEDE NAPOLI":

- la previsione relativa all'Ufficio di Polizia di frontiera presso lo scalo marittimo di Gioia Tauro, come introdotta dal decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 19 agosto 2004, abrogato dal presente decreto, è soppressa con riferimento anche alla dotazione organica di seguito indicata:

UFFICIO	ORGANICO						
	Dir. Sup.	1° Dir.	Ruolo Comm.	Isp.	Sov.	Ass./Agenti	TOT.
Ufficio Porto Gioia Tauro ¹	0	0	1		40		41

¹ Il decreto del Capo della Polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza del 19 agosto 2004, istitutivo dell'Ufficio, non determina, con riferimento alla dotazione organica, il numero degli appartenenti ai diversi ruoli, limitandosi a stabilire la preposizione di un funzionario appartenente al ruolo dei Commissari e la previsione del limite minimo di 40 unità dei diversi ruoli della Polizia di Stato; per evidenti ragioni, tale dotazione organica di 40 unità è stata, quindi, aggiunta nel riquadro riferito ai ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Agenti e Assistenti.

➤ nella tabella 8, relativa alla “8^ ZONA DI POLIZIA DI FRONTIERA PER L’EMILIA-ROMAGNA, LE MARCHE E LA TOSCANA CON SEDE BOLOGNA”:

- la previsione relativa all’Ufficio di Polizia di frontiera presso lo scalo aereo di Parma, come introdotta dal decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 27 settembre 2010, abrogato dal presente decreto, è soppressa con riferimento anche alla dotazione organica di seguito indicata:

UFFICIO	ORGANICO						
	Dir. Sup.	1° Dir.	Ruolo Comm.	Isp.	Sov.	Ass./Agenti	TOT.
Ufficio Aeroporto Parma ²	0	0	1		18		19

➤ nella tabella 9, relativa alla “9^ ZONA DI POLIZIA DI FRONTIERA PER LA PUGLIA, IL MOLISE E L’ABRUZZO CON SEDE BARI”:

- la seguente riga, relativa all’Ufficio di Polizia di frontiera presso lo scalo marittimo di Taranto, come aggiunta dalla tabella 9 dell’allegato “B” del decreto del Ministro dell’interno 13 giugno 1991, è soppressa:

UFFICIO	ORGANICO						
	Dir. Sup.	1° Dir.	Ruolo Comm.	Isp.	Sov.	Ass./Agenti	TOT.
Ufficio Porto Taranto	0	0	1	1	8	30	40

² Il decreto del Capo della Polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza del 27 settembre 2010, istitutivo dell’Ufficio, non determina, con riferimento alla dotazione organica, il numero degli appartenenti ai diversi ruoli, limitandosi a stabilire la preposizione di un funzionario appartenente al ruolo dei Commissari e la previsione di una dotazione organica di 18 unità dei vari ruoli della Polizia di Stato; per evidenti ragioni, tale dotazione organica di 18 unità è stata, quindi, aggiunta in unico riquadro riferito ai ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Agenti e Assistenti.

ALLEGATO 3
(articolo 6, comma 2)

Modifiche alla Tabella 1 allegata al Decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2002:

➤ nella parte concernente i “NUCLEI ARTIFICIERI DELLA POLIZIA DI STATO - ORGANIGRAMMA DELLE QUESTURE”:

- dopo la tabella relativa alla Questura di Genova è aggiunta la seguente:

SEDE	ORGANICO	Aree di intervento
Questura	Totale	
LA SPEZIA	2	Provincia di La Spezia

- dopo la tabella relativa alla Questura di Bari è aggiunta la seguente:

SEDE	ORGANICO	Aree di intervento
Questura	Totale	
TARANTO	2	Provincia di Taranto

- nella riga riportante il numero totale degli artificieri antisabotaggio, la parola «202» è sostituita dalla seguente: «206».

➤ nella parte concernente i “NUCLEI ARTIFICIERI DELLA POLIZIA DI STATO - ORGANIGRAMMA DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA”:

- le tabelle relative, rispettivamente, alla I ZONA e alla IX ZONA sono sostituite dalle seguenti tabelle:

- I ZONA:

SEDE	Ufficio Polizia di Frontiera	ORGANICO	Area d'intervento
GENOVA	- Aerea	4	Scalo aereo di Genova Porto di Genova
	- Marittima	4	
SAVONA	- Marittima	2	Porto di Savona
TORINO	- Aerea	4	Scalo aereo di Torino Caselle

- IX ZONA:

SEDE	Ufficio Polizia di Frontiera	ORGANICO	Area d'intervento
BARI	- Aerea	4	Scalo aereo di Palese Porto di Bari
	- Marittima	4	
BRINDISI	- Aerea	4	Scalo aereo di Brindisi Porto di Brindisi
	- Marittima	4	
OTRANTO	- Marittima	2	Porto di Otranto

- nella riga riportante il numero totale degli artificieri antisabotaggio, la parola «166» è sostituita dalla seguente: «162».